



**COMUNE DI TOANO**

Provincia di Reggio Emilia

**DELIBERAZIONE N° 3**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venticinque** del mese di **gennaio** alle ore 21,15 in Toano, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte delle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

N°	Cognome e Nome	Presenti / Assenti	N°	Cognome e Nome	Presenti / Assenti
1	VOLPI VINCENZO	P	8	RUFFALDI ROBERTA	P
2	BENASSI CARLO	P	9	COSTI ALBERTO	P
3	ALBERTINI MASSIMO	P	10	COSTI ANDREA	P
4	REDEGHIERI DANILO	P	11	MAIOLI MILENA	P
5	PAGLIA SERGIO	P	12	MANINI ANTONIO DOMENICO	A
6	GIORGI MICHELE	A	13	CASONI LUCA	P
7	CANOVI VITTORINA	P			

Partecipa il Segretario Comunale MOSCHETTA MARILIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. VOLPI VINCENZO - Sindaco.

Il Presidente, constatata per appello nominale, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

Paglia Sergio – Ruffaldi Roberta – Casoni Luca

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Luciano Spadazzi procede ad una illustrazione sui punti oggetto di bilancio dal punto n.3 al punto n.7 la cui discussione viene riportata nell'atto n. 7 in data odierna ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2019/2021, nota integrativa e aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021".

Gli interventi dei Consiglieri Comunali vengono riportati, in forma integrale, sul dispositivo audio digitale.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nonché l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, disciplinanti l'imposta municipale propria;

DATO ATTO che nello specifico l'art. 13 del D.L. 201/2011, qualifica come abitazione principale "l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente" e come pertinenze della abitazione principale "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

#### DATO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: IMU (imposta municipale propria), TARI (tassa sui rifiuti) e TASI (tributo sui servizi indivisibili);

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata *da norme statali* per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali *deliberazioni*, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, *hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione* entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote *si intendono prorogate* di anno in anno";

RICHIAMATA la legge di stabilità per l'anno 2016 (Legge n. 208/2015) tutt'ora in vigore, in tema di riduzioni IMU:

- -25% dell'imposta dovuta in base all'aliquota deliberata dal comune per immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (novellato art. 13, comma 6 bis, DL. 201/2011);
- base imponibile ridotta al 50% unità immobiliari non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale purché ricorrano tutti i seguenti requisiti:
  - il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (non di lusso) ubicata nello stesso comune di residenza del comodatario;
- il comodato deve essere registrato (novellato art. 13, comma 3, lett. 0a) DL. 201/2011);

**CONSIDERATO** sempre la legge di stabilità per l'anno 2016 (Legge n. 208/2015) che in materia di TASI ha introdotto importanti innovazioni, in primis l'abolizione del tributo sulla abitazione principale così come definita ai fini dell'imposta municipale propria dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, eccezion fatta per le abitazioni di lusso (ossia classate nelle categorie catastali A1, A8 e A9);

**DATO ATTO**, pertanto, che come già negli anni scorsi nel Comune di Toano non vi sono fattispecie di immobili da assoggettare al tributo sui servizi indivisibili (TASI-IUC) in quanto assoggettate a Tasi solo abitazione principale e relative pertinenze;

**RICHIAMATO** l'art. 9-bis comma 1 del D.L. 28.03.2014 n.47 convertito nella L. 80/2014 relativamente a IMU, TARI e TASI secondo cui:

- *comma 1 "a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà od usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";*
- *comma 2* prevede inoltre che la TARI e la TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di C.C. n. 33 del 04/07/2015, con la quale è stato approvato il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) e n. 4 del 17/03/2017, con la quale sono state determinate per l'ANNO 2016 le ALIQUOTE e detrazioni per IMU-TASI;
- la deliberazione di C.C. n. 35 del 04/07/2015, con la quale è stato approvato il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI "TASI";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 28/12/2018 ad oggetto "Proposta di determinazione aliquote IMU, TASI, TARI e ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF anno 2019";

**RICHIAMATA** altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 01/03/2017 ad oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): VALORE UNITARIO DELLE AREE FABBRICABILI CLASSIFICATE DAL PIANO REGOLATORE GENERALE PER L'ANNO 2017 – DETERMINAZIONI" che prevede a decorrere dal 1° gennaio 2017, i valori indicativi medi relativi alle aree edificabili site sul territorio comunale recependo una riduzione del 20%;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.52 c.2 decreto legislativo n. 446/97 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 07/12/2018 con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019;

**RICHIAMATO** il D.Lgs 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 -, ai sensi del quale sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, *nonché* gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, *destinati esclusivamente ai compiti istituzionali*. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

**VISTE**, altresì, le principali modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 n.147 del 27/12/2013 articolo 1 commi dal 707 al 718, ai sensi dei quali:

- sono esenti dall'imposta municipale propria le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- è considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- è considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata;
- è considerata equiparata ad abitazione principale la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- è considerata equiparata ad abitazione principale un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**CONSIDERATO** quanto prevedeva la Legge n.205 del 27/12/2017 "Legge di Bilancio 2018" (estensione all'anno 2018 del divieto d'incrementare i tributi locali ad eccezione della TARI);

**CONSIDERATA ALTRESI'** la Legge di Bilancio 2019 (Legge n.145/2018) in tema IMU-TASI ed in particolare l'art.1 c.1092 e c.1133;

**VISTO** il D.Lgs.n.267/2000;

**VISTO** il parere favorevole espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

**CON** la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- presenti n.11
- votanti n. 8
- voti favorevoli n. 8
- astenuti n. 3 (Sigg.ri Costi Andrea, Maioli Milena e Casoli Luca del gruppo di minoranza consiliare "Lista Civica Toano Virtuosa")

## DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate:

**1 - DI CONFERMARE** anche per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU già deliberate per l'anno 2018:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE RELATIVE	ESENTE
SOLO ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 – A/8 – A/9	0,56%
TUTTI I RESTANTI IMMOBILI	1,04%
AREE FABBRICABILI	1,04%

**2 - DI CONFERMARE** altresì anche per l'annualità 2019:

- i valori indicativi medi, già in essere dal 1° gennaio 2017, relativi alle aree edificabili site sul territorio comunale – centri abitati, (TABELLA RIASSUNTIVA DEI VALORI PER UNITA' DI SUPERFICIE DI AREE EDIFICABILI)
- i valori delle aree edificabili esterne ai centri abitati e già stimate ai fini IMU;

**3 - DI CONFERMARE** anche per l'anno 2019 le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (nelle sole categorie catastali A/1-A/8-A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Si detraggono inoltre €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore ad anni 26 (fino ad un massimo di 8) purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella abitazione medesima.

**4 - DI CONFERMARE** altresì a norma di quanto previsto dalla legge n. 208/2015, l'agevolazione per le abitazioni date in comodato a parenti in linea retta di primo grado e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998 (purché ricorrano tutte le condizioni dettate dal comma 10 e dal comma 53 della legge medesima);

**5 - DI DARE ATTO** che anche per l'anno 2019, non vi sono fattispecie di immobili da assoggettare al tributo sui servizi indivisibili (TASI-IUC) per le motivazioni indicate;

**6 - DI STABILIRE** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019.

**7 - DI DARE ATTO** per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina IMU e TASI si rimanda ai rispettivi Regolamenti in vigore ed alla normativa nazionale in materia;

**8 - DI INCARICARE** l'ufficio tributi dell'Ente ad effettuare ogni adempimento conseguente al presente atto.

Indi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Attesa l'urgenza, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- presenti n.11
- votanti n. 8
- voti favorevoli n. 8
- astenuti n. 3 (Sigg.ri Costi Andrea, Maioli Milena e Casoli Luca del gruppo di minoranza consiliare "Lista Civica Toano Virtuosa")

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

---

Sul presente atto ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, il Responsabile del servizio finanziario.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dr.Luciano Spadazzi

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to (VOLPI VINCENZO)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (MOSCHETTA MARILIA)

La presente deliberazione viene pubblicata il 1 FEB 2019 e vi rimarrà per 15 giorni fino al 16 FEB 2019 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Reg. Pubbl. n° 29

IL SEGRETARIO  
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme

Lì, . . . 1 FEB 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Moschetta Dott.ssa Marilia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

12 FEB 2019

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000)

Lì, 12 FEB 2019

Visto: IL SINDACO  
F.to (VOLPI VINCENZO)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (MOSCHETTA MARILIA)

Copia conforme

Lì, 12 FEB 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Moschetta Dott.ssa Marilia